



**PRINCIPALI EMENDAMENTI UPI  
AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007  
AS 1183**

Roma, 23 novembre 2006

**Art. 12**  
**(Compartecipazione comunale all'Irpef)**

modificare la rubrica in  
**(Compartecipazione comunale e provinciale all'Irpef)**

- Aggiungere il comma 3 bis:

**3-bis.** In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'Irpef, di cui all'art. 31 della legge n.289/02, pari all'1%, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito partecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le Province secondo criteri da definirsi con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di conferenza stato città ed autonomie locali.

<p><i>Motivazione: In un'ottica di realizzazione del federalismo fiscale, in attesa di una completa attuazione dell'art. 119 Cost., L'UPI chiede che la compartecipazione provinciale all'Irpef, ora assegnata al limite dei trasferimenti erariali, venga resa dinamica a partire dal 2008.</i></p>
--

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)*

- Al comma 216 eliminare dalle parole “anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali”.
  
- Dopo il comma 216 inserire il comma 216-bis. **E' soppresso il secondo periodo dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311”**

*Motivazione: le disposizioni sul divieto o sul limite alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali devono essere superate in considerazione del fatto che i segretari sono comunque remunerati dagli enti locali e che, per il 2007 e gli anni seguenti, non vi è più una disciplina specifica sul personale degli enti locali poiché le disposizioni degli anni precedenti sono ormai assorbite nei saldi previsti per il patto di stabilità interno.*

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)*

- Al comma 327, lett. a) punto 1) sostituire le parole “0,400” con le parole **0,357**
- Al comma 327, lett b) punto 1) sostituire le parole “0,041” con le parole **0,035**

*Motivazione: Per una coerente sostenibilità del patto di stabilità interno è necessario rimodulare i coefficienti affinché la manovra a carico degli enti sia ridotta di 100 milioni di euro complessivamente.*

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)*

- Al comma 332 eliminare le parole da “*il saldo finanziario*” fino a “*per la parte in conto capitale*”

*L'emendamento mira ad eliminare il nuovo meccanismo della competenza "ibrida".  
L'obiettivo sul miglioramento del saldo di cassa è infatti già definito al comma 330 unitamente a quello riferito alla competenza e pertanto non necessita di essere richiesto ulteriormente nella determinazione del saldo di competenza.*

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)*

- Dopo il comma 332 inserire il seguente

**332 bis.** Nel saldo finanziario non sono considerate le somme restituite allo Stato ai sensi dell'art. 31, commi 12, 13 e 14 della l.n.289/02, nonché i pagamenti in conto residui per la parte in conto capitale. Non sono altresì considerate le spese di investimento finanziate con l'avanzo di amministrazione.

*Motivazione: E' necessario che le somme che oltre 30 province annualmente restituiscono allo Stato, a fronte dell'incapienza dei trasferimenti erariali, vengano escluse dal novero delle spese. Allo stesso tempo è necessario sostenere e garantire i flussi di spesa in conto capitale derivanti da stati di avanzamento dei lavori e impegni precedentemente assunti, nonché la possibilità di finanziare le opere con l'avanzo di amministrazione, neutralizzando gli effetti finanziari di tali spese a fronte della non "visibilità" degli avanzi tra le entrate.*

**Art. 18**  
**(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)**

- Sopprimere il comma 246
  
- Dopo il comma 342 inserire il comma 342 bis . E' soppresso il comma 33 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311

*Motivazione: L'emendamento mira a consentire a tutti gli enti locali, in virtù del passaggio dal tetto di spesa al saldo, di non subire le sanzioni determinate da meccanismi di spesa completamente diversi da quello che ora invece si introduce.*

**Art. 18**  
*(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)*

- Sopprimere i commi da 361 a 363
- Sopprimere i commi da 373 a 380

*Motivazione: il carattere ordinamentale dei temi trattati e la complessità delle regole sugli organi e sullo status degli amministratori, anche con riferimento alla partecipazione azionaria in aziende pubbliche, richiedono un serio ed approfondito esame; sarebbe infatti più coerente stralciare queste norme dalla legge finanziaria per inserire la trattazione di questi argomenti all'interno della nuova "Carta delle autonomie locali", che deriverà dal ddl di delega per l'attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. p) e dell'art. 118 della Costituzione.*